

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II

Cagliari, sabato 28 aprile 2007

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Nazario Sauro, n. 9.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

SOMMARIO**PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI**

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 30 marzo 2007, n. 17/16601

Direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione

pag. 1

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 3 aprile 2007 n. 5/572

Concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna. Accordo di Programma Quadro SarBC2-17 in materia di beni e attività culturali.

pag. 2

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 4 aprile 2007 n. 6/582

D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 167. Disciplinare per l'utilizzazione delle somme rinvenienti dal versamento di indennità pecuniarie.

pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2007, n. 15/33

Prescrizioni Regionali Antincendio, revisione anno 2007.

pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2007, n. 16/3

Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale. Integrazione.

pag. 14

**PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI**

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 30 marzo 2007, n. 17/16601

Direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione

L'Assessore ad interim

Visto lo Statuto per la Sardegna e le sue norme di attuazione;

Viste le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31, con particolare riferimento all'art. 8, comma 1, lett. a);

Dato atto che, con la deliberazione n. 36/7 del 5.9.2007, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Primo ambito omogeneo -, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme

per l'uso e la tutela del territorio" e modificata dall'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale";

Rilevato che il PPR pone in capo a tutti i comuni l'obbligo di dotarsi del Piano Urbanistico Comunale (PUC), da redigersi in armonia con le disposizioni legislative e normative di carattere generale, e che, per i comuni costieri, il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) è parte integrante e sostanziale del PUC;

Dato atto che, con la deliberazione n. 50/21 del 5.12.2006, adottata in attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante norme "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la Giunta regionale ha approvato le "Direttive per la redazione del piano di utilizzo dei litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e che dette direttive sono volte a disciplinare gli usi turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste nel PUL di cui all'articolo 6 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di dover emanare una disciplina delle procedure che i Servizi Tutela del Paesaggio dovranno applicare per la valutazione paesaggistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione, al fine di consentire in via transitoria l'esercizio delle attività stagionali sui litorali, nelle more dell'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale e della redazione dei PUL, considerando che i tempi tecnici necessari per l'adeguamento della pianificazione non garantiscono l'attuazione, già dall'imminente stagione estiva 2007, delle procedure previste a regime

Decreta

Art. 1

I Servizi Tutela del Paesaggio, per l'anno 2007 e, comunque, fino all'approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, provvedono all'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di autorizzazione delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione ispirando la valutazione paesaggistica ai principi generali indicati nel Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 2

Nei casi in cui le strutture amovibili siano previste in aree demaniali, i Servizi verificano la validità delle concessioni, con la collaborazione del Servizio competente in materia di demanio. Per l'installazione di strutture temporanee in aree non demaniali, ma limitrofe ad esse, deve essere verificata la compatibilità paesaggistica.

Art. 3

Nelle autorizzazioni rilasciate con le procedure transitorie deve essere indicata la data di validità, che consenta la permanenza per la sola stagione estiva, comprendendo anche il tempo necessario per l'installazione e la rimozione delle strutture e, quindi, nel periodo compreso fra i mesi di aprile e ottobre.

Mannoni

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 3 aprile 2007 n. 5/572

Concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna. Accordo di Programma Quadro SarBC2-17 in materia di beni e attività culturali.

L'Assessore ad interim

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali n.1 del 7.1.1977 e n.31 del 13.9.1998;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali finalizzato a qualificare il livello di attrattività del patrimonio culturale, materiale e immateriale, in prossimità dei principali centri costieri e nelle aree interne, caratterizzate da un livello alto di vocazione e consapevolezza identitaria e culturale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.53/3 del 20 dicembre 2006 con la quale sono state approvate le direttive relative al concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna;

Considerato che è obiettivo del concorso la riqualificazione paesaggistica delle borgate marine della Sardegna tramite l'individuazione di tipologie edilizie costiere;

Considerato altresì che la Regione Autonoma della Sardegna si prefigge di raccogliere un insieme variegato di idee, contributi e criteri in grado di riqualificare e risignificare gli interventi nel territorio costiero dell'isola che sia rappresentativo ed esemplificativo degli indirizzi salienti del piano paesaggistico regionale;

Ritenuto pertanto opportuno nominare un Comitato scientifico per l'attuazione delle linee guida e dei criteri di valutazione delle proposte ideative, già individuati nella succitata delibera di giunta, per il concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna;

Ritenuto inoltre di determinare il costo complessivo per le attività del Comitato scientifico fino ad un massimo del 6% del importo previsto per l'intervento e di riconoscere altresì le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in misura pari a quanto riconosciuto per i dipendenti regionali;

Considerato che l'Accordo di Programma Quadro prevede l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti improrogabilmente entro il 31.12.2007, e pertanto è necessario predisporre in tempi brevi le procedure di realizzazione dell'intervento e delle azioni indicate nello stesso APQ;

Dato atto che la suddetta attività implica il possesso di competenze specialistiche;

Rilevata la carenza in organico di personale avente le necessarie specializzazioni e qualifiche a supporto del responsabile del procedimento per realizzare

quanto previsto nell'intervento e valutata la difficoltà ad operare nel rispetto dei tempi previsti nell'APQ;

Visti i curricula dell'Istituto Nazionale di Architettura, dal quale risulta il riconoscimento di Istituto Scientifico Speciale ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, e della sezione Sardegna dell'INARCH che ascrive tra i fondatori il Dipartimento di Architettura della Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari e la Provincia di Oristano;

Ritenuto opportuno, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi ed a supporto del responsabile del procedimento, affidare ai sensi del comma 2 punto b dell'art. 57 del D.lgs n.163/2006 un incarico di consulenza alla sezione Sardegna dell'Istituto Nazionale di Architettura che, per le conoscenze tecniche possedute e per l'esperienza acquisita risulta adeguato anche alle necessità connesse alla elaborazione del bando, corrispondendo altresì l'importo di 18.000 euro IVA inclusa comprensivo di ogni e qualsiasi onere;

Considerato che è necessario provvedere prima dell'emanazione del relativo bando alla nomina della Giuria per il concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna;

Decreta

Art. 1

Il Comitato scientifico per la esplicitazione delle linee guida e dei criteri di valutazione delle proposte per il concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna è costituito come in appresso:

1. Shlomo Aronson, architetto paesaggista, Gerusalemme;

2. Iñaki Abalos, architetto, docente di Progettazione presso la Scuola di Architettura di Madrid e Visiting Professor alla Princeton University;

3. Bernardo Secchi, professore ordinario di Urbanistica all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Art. 2

Il costo per le attività del Comitato scientifico è determinato fino ad un massimo del 6% del importo previsto per l'intervento ed inoltre sono riconosciute le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in misura pari a quanto riconosciuto per i dipendenti regionali.

Art. 3

Gli uffici competenti affideranno l'incarico di consulenza a supporto del responsabile del procedimento per realizzare quanto previsto nell'intervento dell'APQ alla sezione Sardegna dell'Istituto Nazionale di Architettura, ai sensi del comma 2 punto b dell'art. 57 del D.lgs n.163/2006, corrispondendo altresì l'importo di 18.000 euro IVA inclusa comprensivo di ogni e qualsiasi onere.

Art. 4

È nominata la Giuria per il concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna così composta:

1. Giampaolo Visioli, Ingegnere, Responsabile del procedimento, Regione Autonoma della Sardegna

2. Shlomo Aronson, architetto paesaggista, e componente del Comitato scientifico;

3. Iñaki Abalos, architetto, docente di Progettazione presso la Scuola di Architettura di Madrid e Visiting Professor alla Princeton University e componente del Comitato scientifico;

4. Bernardo Secchi, professore ordinario di Urbanistica all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e componente del Comitato scientifico;

5. Sindaco della amministrazione dove è ubicata la borgata marina in occasione dei lavori relativi alla borgata di sua competenza o suo delegato.

Componenti supplenti

a) Giorgio Costa, Architetto, Regione Autonoma della Sardegna.

Mannoni

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 4 aprile 2007 n. 6/582

D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 167. Disciplinare per l'utilizzazione delle somme rinvenienti dal versamento di indennità pecuniarie.

L'Assessore ad interim

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 7.1.1977, n. 1 e 13.9.1998, n. 31;

Dato atto che il comma 5 dell'art. 167 del D. lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), così come modificato ed integrato dai D. lgs. 24.3.2006 nn. 156 e 157, prevede, tra l'altro, che le somme riscosse possano essere utilizzate anche per finalità di salvaguardia oltre che per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimesse in pristino";

Dato atto che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31 attribuisce alla Giunta regionale, al Presidente e agli Assessori, fra l'altro, secondo le rispettive competenze, l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo e applicativo e che la lettera b) attribuisce ad essi "la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione";

Rilevata l'incombenza di un notevole numero di pratiche, determinate fra l'altro dalle istruttorie connesse all'accertamento della compatibilità paesaggistica di lavori effettuati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica e dalla attuazione del Piano paesaggistico regionale, che, se non tempestivamente affrontato, potrebbe incidere negativamente sui doveri di salvaguardia recupero e riqualificazione del paesaggio espressamente previste dal comma 6 dell'art. 167 del D. lgs. 167/2004 ed ai quali

istituzionalmente sono preposti i Servizi Tutela del Paesaggio (STP) dell'Assessorato;

Valutato che, per il raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni di competenza e per l'attuazione delle attività sopra citate, sia necessario dotare i Servizi tutela del paesaggio di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari di risorse umane qualificate, per consentire loro di affrontare nel modo più adeguato le esigenze eccezionali determinatesi per effetto delle recenti disposizioni in materia paesaggistica, nonché di un sistema informatico, da integrare con il SIBAR, per il monitoraggio quali-quantitativo e la gestione digitalizzata degli archivi e delle istruttorie di compatibilità paesaggistica in attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Preso atto altresì che la IV Commissione Consiliare ha formalmente sollecitato l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a porre rimedio a tale situazione, anche per fornire tempestive risposte alle amministrazioni locali e alle popolazioni interessate;

Ritenuto che si tratti di una esigenza speciale dell'Amministrazione e che, al momento, la richiesta di dotazione di personale qualificato avanzata dagli uffici non può essere soddisfatta con l'utilizzo di personale dell'Amministrazione o con l'acquisizione di lavoratori disponibili presso altre amministrazioni pubbliche;

Ritenuto pertanto di ricorrere allo strumento della convenzione di consulenza, ai sensi dell'art.6 comma 3 della legge regionale 31/1998 con soggetti aventi peculiari e provate capacità specialistiche nelle materie specificate e alla acquisizione di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica;

Ritenuto di conseguenza opportuno disciplinare l'utilizzazione delle somme rinvenienti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

Decreta

Art. 1

È obiettivo prioritario il miglioramento delle condizioni di salvaguardia del territorio, perseguibile attraverso il pieno e ottimale funzionamento dei Servizi Tutela del Paesaggio dell'Assessorato, quali strutture istituzionalmente preposte a tale compito.

Art. 2.

A tale scopo l'Assessorato può disporre spese, anche finalizzate all'ottimale funzionamento dei Servizi Tutela del Paesaggio, utilizzando le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5 dell'art. 167 del D. lgs. 22.1.2004, n. 42, ed iscritte nel Bilancio Regionale 2007 nei corrispondenti capitoli dei Servizi Tutela del paesaggio di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

Art. 3.

È disposto l'utilizzo delle somme di cui all'art.2 per attivare le procedure per:

a) Avvalersi di esperti per attività specialistiche in materie paesaggistiche-ambientali, informatiche e legali tramite la stipula di apposite convenzioni di consulenza;

b) implementare e mantenere un sistema informatico per la digitalizzazione, gestione e monitoraggio quali-quantitativo degli archivi e delle istruttorie di compatibilità paesaggistica e per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 4.

A tale scopo i Direttori dei Servizi Tutela del Paesaggio redigeranno un apposito programma di dettaglio in base alle specifiche esigenze dei Servizi ed alle disponibilità delle somme iscritte nei capitoli del bilancio regionale 2007 di propria pertinenza, relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 167 del D. lgs. 22.1.2004, n. 42, che verrà notificato ai sensi dell'art. 21 comma 9, della L.R. 31/98.

Mannoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 2007, n. 15/33

Prescrizioni Regionali Antincendio, revisione anno 2007.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la legge 21.11.2000, n 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi", prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

In particolare, l'art. 3 prevede la redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le Prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'insorgere di incendi (art. 3, lett. f) e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ha validità triennale (2005-2007) ed è soggetto a revisione annuale.

Nelle more della revisione per l'anno 2007 del predetto Piano, l'Assessore ritiene indispensabile e urgente procedere all'approvazione dello stralcio relativo alle Prescrizioni regionali antincendio 2006, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di una adeguata e tempestiva comunicazione e informazione dei cittadini.

A tale riguardo l'Assessore propone di procedere alla divulgazione delle Prescrizioni con le stesse modalità seguite nell'anno 2006, ed in particolare :

- invio a tutte le famiglie sarde delle Prescrizioni accompagnate da una lettera che illustri le novità introdotte rispetto all'anno 2006 e l'importanza del loro rispetto;

- distribuzione delle Prescrizioni presso comuni, scuole, porti, aeroporti, associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, ecc., anche attraverso l'affissione sotto forma di manifesto.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza

za Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

delibera

- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le Prescrizioni Regionali Antincendio, anno 2007;

- di autorizzare la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ad attuare le procedure per la divulgazione delle Prescrizioni secondo le modalità illustrate in premessa.

Le Prescrizioni Regionali Antincendio saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale
Dettori
Il Presidente
Soru

Allegato alla Delib. G.R. n. 15/33 del 19.04.2007

Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

PRESCRIZIONI REGIONALI

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1

(Prescrizioni antincendio e periodo di applicazione)

In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e periodi a rischio di incendio boschivo.

Sulla base della carta del rischio di incendio e degli indici di pericolosità stagionale di incendio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutto il territorio della Sardegna secondo le specificazioni contenute nei successivi articoli.

Le presenti prescrizioni sono parte integrante del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2007; esse rimangono in vigore per tutto il periodo di vigenza del predetto piano, salvo eventuali revisioni.

Art. 2

(Avvistamento e segnalazione incendi)

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia o al 112 dei Carabinieri.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Art. 3

(Periodo di elevato rischio di incendio)

Dal primo di giugno al quindici d'ottobre, vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo".

Considerato l'andamento stagionale, con Determinazione del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici.

TITOLO II

Elevato rischio di incendio boschivo e rurale

Art.4

(Definizione di area boscata)

Ai fini dell'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per area boscata un'area ricoperta da bosco, come definito dall'articolo 2 comma 6 del D.Lvo del 18 maggio 2001, n° 227, di cui all'allegato "A".

Art.5

(Azioni vietate)

Nel periodo indicato all'articolo 3, in tutto il territorio regionale, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo III, è assolutamente vietato :

a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive,

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) l'esercizio delle carbonaie;

d) smaltire braci;

e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;

g) all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;

h) compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio.

Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

Art. 6

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio dovranno essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

Se c'è un principio di incendio:

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;

- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali soffi il vento;

- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;

- non parcheggiare lungo le strade (l'incendio non è uno spettacolo);

- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;

- permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingrombrandole con la propria autovettura;

- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;

- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

Se si è circondati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua;

- attraversare il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;

- stendersi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile, cospargersi di acqua o di altra sostanza ignifuga e prepararsi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;

- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi in acqua: è il luogo più sicuro;

- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;

- segnalare la propria presenza;

- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;

- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;

- disattivare l'impianto elettrico agendo sul misuratore di corrente;

- sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre (il fuoco oltrepasserà la casa prima che all'interno penetrino il fumo e le fiamme);

- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido.

TITOLO III

Deroghe specifiche

Art. 7

(Uso di fornelli e del fuoco)

L'uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è permesso unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

In aree circoscritte già opportunamente attrezzate con strutture fisse, purché ripulite da materiali infiammabili, è consentito l'uso del fuoco, di fornelli a gas, elettrici o a carbone, limitatamente alla cottura dei

cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso di assicurare lo spegnimento del fuoco, prima di abbandonare dette aree.

Art. 8

(Uso delle mine e degli esplosivi)

L'uso delle mine e degli esplosivi è permesso unicamente a coloro che esercitano professionalmente l'attività di cava, di miniera o di escavazione, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

Art. 9

(Uso di attrezzature e strumenti in grado di provocare scintille)

Durante il periodo di grave rischio di incendio boschivo, nel caso di attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Per l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili) è fatto obbligo di predisporre sul posto idonea attrezzatura antincendio, nonché personale sufficiente ad evitare la propagazione del fuoco. Resta fermo il divieto di utilizzare strumenti in grado di produrre scintille all'interno delle aree boscate di cui all'art. 4.

Art. 10

(Altre deroghe)

I Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (S.T.I.R.) competenti per territorio, nei casi aventi carattere di eccezionalità e su richiesta motivata, potranno derogare ai divieti di cui al presente titolo rilasciando, previa specifica istruttoria, apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche tutte le modalità di esercizio e di prevenzione per le attività oggetto di autorizzazione.

TITOLO IV

Uso autorizzato del fuoco

Art. 11

(Apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

Nel periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" è vietata l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco.

Nel periodo 1° giugno - 30 giugno, è tuttavia ammessa la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco, previa autorizzazione scritta del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio.

Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 12

(Gestione delle stoppie e dei residui culturali)

Nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, i proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

Nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 15 settembre, nei soli terreni irrigui, con le stesse modalità autorizzatorie di cui al primo comma, è consentito :

- l'abbruciamento dei residui cerealicoli per avviamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate,

- l'abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate,

- l'abbruciamento dei residui di potatura degli agrumeti.

L'autorizzazione all'abbruciamento dovrà essere subordinata alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.

I periodi sopraindicati potranno essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3 .

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e all'interno delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti che usufruiscono dei finanziamenti erogati a valere su fondi dell'Unione Europea, attraverso la Politica Agricola Comune, saranno messe a disposizione degli Uffici addetti ai controlli sul rispetto della condizionalità.

I soggetti di cui al precedente capoverso dovranno comunque rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali previste dalla delibera 8/6 del 28 febbraio 2007 recante il recepimento del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 - Disciplina del regime di condizionalità della PAC .

Art. 13

(Pianificazione degli abbruciamenti)

Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti dovranno essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del CFVA competente, utilizzando il modello allegato.

Le Stazioni Forestali possono concedere giornalmente, per ambito comunale, un numero di autorizzazioni, non superiore a 10, di cui 5 da effettuarsi durante la mattina e 5 la sera.

La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 6 ettari.

Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.

Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e nelle ore prescritte .

I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10 e le 18 riferite all'orario legale.

Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, in eventuale accordo con i Servizi Territoriali limitrofi all'area interessata, il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, potrà disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, ovvero posticipare e/o anticipare l'orario di divieto, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione . Al termine della sospensione, la Stazione Forestale competente provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le autorizzazioni rilasciate dalle Stazioni Forestali e dal Servizio Ispettorato Ripartimentale per quanto previsto al Titolo IV saranno trasmesse al Comune interessato e alle Compagnie Barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

TITOLO V

Norme di prevenzione

Art. 14

(Terreni e fabbricati)

Entro il 30 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 15

(Depositi di materiale infiammabile)

I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il primo giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale infiammabile stoccato.

Art. 16

(Strade e pertinenze stradali)

L'A.N.A.S. S.p.a., le Amministrazioni ferroviarie, le Province e i Comuni, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento a discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.

Gli Enti di cui al precedente comma provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, alla rimozione e allo smaltimento a discarica dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3.

Per tali operazioni, il Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, in funzione dell'andamento climatico-stagionale, può concedere una proroga per un massimo di 15 giorni.

Art. 17

(Linee elettriche)

Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all'art. 3, di avere un'area di sicurezza larga almeno due metri per la media tensione e un metro per la bassa tensione, intorno ai conduttori; i proprietari dei terreni non potranno opporsi in alcun modo agli accessi ai fondi ed all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia

ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a cinque metri.

Per tali operazioni, il Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, in funzione dell'andamento climatico-stagionale, può concedere una proroga per un massimo di 15 giorni.

Art. 18

(Vie di fuga in emergenza)

I Sindaci, al fine di evitare intralci alla circolazione veicolare anche dovuti alla sosta dei mezzi, provvedono, soprattutto nelle aree di sensibile frequenza turistico stagionale, a predisporre utilmente tutti i presidi tesi a garantire libere e sicure vie di fuga da utilizzarsi in caso di emergenza anche al fine di garantire l'agevole intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso.

TITOLO VI

Norme di prevenzione per gli insediamenti turistico-ricettivi

Art. 19

(Disposizioni generali)

Entro il 15 giugno i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti ed agriturismi ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente titolo.

Art. 20

(Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla popolazione turistica)

In considerazione del frequente ricambio della popolazione turistica dovrà essere permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria persona contro gli incendi.

I Comuni, anche nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 19, i contenuti dell'informazione con particolare riferimento :

- alle norme generali di prudenza e di comportamento;

- a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).

L'informazione sarà plurilingue e dovrà essere diffusa tramite cartellonistica fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d'arrivo.

Art. 21

(Norme di esercizio per la prevenzione degli incendi)

Su tutta l'area in cui si esercitano le attività di cui al presente Titolo dovranno rispettarsi le seguenti norme di esercizio:

- assicurare il taglio di fieno, cespugli, sterpi e l'asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento a discarica dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e di tutto il materiale comunque infiammabile,

- nei campeggi, predisporre e segnalare un idoneo locale ove, in caso di necessità, saranno consegnate dagli ospiti le bombole del gas e le taniche di liquidi infiammabili,

- predisporre un piano di evacuazione del complesso ricettivo,

- rendere edotto il personale dipendente circa le presenti norme di esercizio, l'uso dei mezzi e attrezzature di estinzione e le azioni di primo intervento di emergenza, anche mediante l'adozione di apposita cartellonistica da installare in idonei spazi,

- organizzare ed effettuare almeno una esercitazione, nel periodo di cui all'articolo 3, per l'attuazione del piano di evacuazione.

Il predetto piano di evacuazione dovrà prevedere le seguenti misure di massima:

- a) modalità di diramazione dell'allarme a mezzo dell'impianto di amplificazione sonora e di allontanamento degli ospiti in direzione opportuna;

- b) messa fuori tensione l'impianto elettrico;

- c) azionamento dei dispositivi antincendio fissi;

- d) allestimento ed impiego dei mezzi antincendio mobili;

- e) modalità di circoscrizione per quanto possibile dell'incendio con allontanamento del materiale infiammabile;

- f) modalità di richiesta in caso di incendio grave, o comunque qualora ritenuto opportuno, dell'intervento delle forze antincendio;

- g) individuazione di una o più persone in grado di dare le informazioni del caso alle squadre antincendio.

Art. 22

(Fasce di protezione parafuoco)

I complessi di cui al precedente art. 19 dovranno essere dotati di fasce parafuoco, costituite da terreno completamente privo di vegetazione, di idonea larghezza comunque non inferiore a 10 metri.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

- sui lati di confine con altri complessi ricettivi;

- sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;

- sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, pascoli irrigui, etc.).

Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere comprese le strade, i campi sportivi, etc..

Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore dovrà provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia

stessa, con adeguate innaffiature, a frequenza almeno settimanale.

Art. 23

(Parcheggi e tettoie)

In tutte le attività ricettive di cui all'art. 19 dovrà essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio.

Gli apprestamenti saranno tali sia da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.

Qualora i parcheggi siano limitrofi a vegetazione, lungo il perimetro esterno all'attività si realizzerà una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 5 metri mediante interposizione di un muro di altezza di almeno 60 cm, qualora all'esterno la vegetazione sia di tipo erbaceo.

La fascia perimetrale dovrà essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature.

Nelle isole interne potranno essere impiantati alberi ad alto fusto, non resinosi, per ombreggiare i posti macchina. L'area destinata a parcheggio dovrà essere mantenuta costantemente pulita da sterpi o materiale comunque combustibile.

L'uso di tettoie e ombreggi realizzati con materiale combustibile è vietato.

Art. 24

(Impianto idrico e automezzi antincendio)

I complessi a carattere ricettivo dovranno essere dotati di impianto idrico antincendio costituito da bocche da incendio (B.I.) UNI 45 derivate, con tubazione da 40 mm, da una linea di adduzione principale. La portata di ciascuna bocca sarà di 120 lt/min e la pressione al bocchello non inferiore a 2 bar. Ciascun idrante, debitamente segnalato ed ubicato in posizione ben visibile e facilmente accessibile, sarà dotato di saracinesca propria e sarà inoltre corredato di tubazione flessibile UNI 45 da 20/25 metri e lancia a getto variabile entro apposita cassetta.

L'impianto dovrà essere ad anello o su linee indipendenti, comunque dotate di saracinesche di intercettazione in linea, adeguatamente disposte al fine di garantire la funzionalità dell'impianto anche in caso di fuori servizio di una tratta.

La distanza reciproca fra le B.I. non dovrà essere superiore a 40 metri e, comunque, tale da assicurare la copertura dell'intera area del complesso.

La tubazione principale potrà essere realizzata in PEAD (polietilene ad alta densità) se ne sarà assicurato l'interramento per almeno 70 cm lungo tutta la linea; le derivazioni dovranno essere in acciaio.

L'alimentazione dovrà essere assicurata in alternativa tramite:

- a) motopompa diesel;

- b) elettropompa collegata alla rete elettrica ed a gruppo elettrogeno (G.E.);

il collegamento alla rete elettrica dovrà essere realizzato su linea preferenziale allacciata immediatamente a valle del gruppo di misura e del limitatore di potenza, con sezionatore indipendente dalle linee afferenti alle altre utenze. Il collegamento al G.E. dovrà garantire il funzionamento delle elettropompe anche in caso di esclusione di qualsiasi altro utilizzatore.

Le caratteristiche di portata e pressione saranno tali da assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti gli idranti installati sul fronte più lungo, con un minimo di tre bocche.

In posizione facilmente accessibile ai mezzi di soccorso saranno installati due attacchi UNI 70 femmina per il collegamento delle autopompe delle forze antincendio.

La riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità utile non inferiore a mc 50, dovrà garantire l'autonomia richiesta:

- per almeno un'ora nei complessi protetti da fasce parafuoco;

- per almeno tre ore nei complessi provvisti delle fasce verdi di cui al precedente articolo 22.

Deve essere inoltre prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B" nella misura che sarà stabilita dal locale Comando VV.FF.

Nei complessi di estensione superiore a dieci ettari e con capacità ricettiva superiore a 1.000 persone dovrà essere previsto l'impiego di almeno un automezzo dotato di attrezzatura idrica antincendio, con esclusione dell'impiego di carrelli appendice, che sarà condotto da personale idoneamente equipaggiato ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio.

Art. 25

(Impianti elettrici e di amplificazione sonora)

Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

I conduttori interrati, salvo diverse indicazioni normative, dovranno essere posti ad una profondità non inferiore a 50 cm.

I complessi ricettivi di capacità superiore alle 100 unità, dovranno essere serviti da impianto di amplificazione sonora per segnalazione di emergenza, collegato a sorgente autonoma di alimentazione elettrica.

Art.26

(Rilascio e rinnovo della licenza di esercizio)

I Sindaci nel cui territorio ricadano attività soggette all'applicazione delle presenti norme sono tenuti a non rilasciare o rinnovare la licenza di esercizio, senza aver acquisito la documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di sicurezza preventiva sugli incendi e senza che vengano rispettate le norme di cui al presente Titolo.

Art. 27

(Obblighi per i condomini e le comunioni private)

Le norme di cui al presente Titolo si applicano altresì ai condomini e alle comunioni private situate in complessi boschivi, limitatamente alla esistenza di efficiente impianto idrico antincendio. Le comunioni e condomini di cui al presente articolo dovranno inoltre dotarsi di idonea riserva idrica dedicata all'antincendio avente capacità utile non inferiore a 10 mc per ogni ettaro di superficie.

TITOLO VII

Discariche

Art. 28

(Precauzioni e obblighi antincendio nella gestione delle discariche autorizzate)

Nella conduzione delle discariche autorizzate, nel periodo di cui all'art. 3, dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l'insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi.

I titolari responsabili della gestione delle discariche devono, nel medesimo periodo, assicurare la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza quotidiana, intensificando l'attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità e provvedere a creare intorno all'area interessata una idonea fascia di rispetto sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.

Ogni ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi dovrà comunque essere adottata dai medesimi soggetti.

TITOLO VIII

Vigilanza, prevenzione, sanzioni

Art. 29

(Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1032,00 e non superiore a euro 10329,00.

Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Nello stesso periodo e al di fuori delle aree boscate di cui all'art. 4, per le quali si applica il disposto di cui al comma precedente, la contestazione delle violazioni e divieti contenuti nelle presenti prescrizioni, con riferimento all'uso del fuoco su terreni nudi o circoscritti all'interno di cortili recintati con murature di altezza almeno pari a un metro, è subordinata ad un accertamento concreto del rischio di incendio.

Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni nel restante periodo dell'anno, il rischio d'incendio boschivo sarà concretamente valutato, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dello stato della ve-

getazione e di ogni altro elemento utile a valutare il rischio medesimo.

Art. 30

(Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Art. 31

(Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il CFVA)

Le Compagnie Barracellari collaboreranno con il CFVA secondo i criteri stabiliti con il Decreto Interassessoriale degli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della Difesa dell'Ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi stipulati in base alle previsioni del Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi.

TITOLO IX

Norme Informativa e Generali

Art. 32

(Divieti nelle zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco)

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 21 novembre 2000 n. 353 le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela

di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Art. 33

(Censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco da parte dei comuni)

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 21 novembre 2000 n. 353 i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio devono essere censiti dai Comuni entro 90 giorni dalla data d'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Allegato A

Stralcio Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 2

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa.

La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devo-

no avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

FAC-SIMILE DOMANDA DI ABBRUCIAMENTO

Alla Stazione Forestale e di V. A. di

Il sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____ il _____, residente a _____ in Via/P.za _____ n° _____ Tel. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati chiede, secondo il prospetto che segue, che gli venga concessa l'autorizzazione per l'abbruciamento di _____, finalizzato a/alla _____

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superficie Ha	Coltura in atto	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2007, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto dichiara, in relazione ai terreni oggetto della presente domanda:

di essere / di non essere beneficiario di finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la Politica Agricola Comune (PAC).

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed ogni dispositivo idoneo ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza.

Luogo e data

Firma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 aprile 2007, n. 16/3

Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale. Integrazione.

Il Presidente della Regione, con nota n. 136/Gab. del 19.4.2007, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone alla Giunta l'approvazione di un atto integrativo alla Delib.G.R. n. 11/17 del 20.3.2007 per meglio specificare le attività che le disposizioni dell'articolo 52 delle N.T.A. del P.P.R. rendono possibili anche nelle more dell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali per i soli Comuni dotati di Piano Particolareggiato del centro storico .

Con la proposta degli indirizzi che si allega si vuole offrire un ulteriore approfondimento dell'art. 52 delle N.T.A. per quanto attiene appunto i centri storici.

Il Presidente conferma che sarà cura dell'Assessorato dell'Urbanistica e specificatamente dell'Ufficio del Piano fornire alle amministrazioni ogni utile assistenza in fase di elaborazione e di definizione delle nuove attività pianificatorie.

La Giunta regionale, vista la proposta del Presidente ed acquisito in merito il parere di legittimità del Direttore Generale della Presidenza

delibera

- di approvare l'integrazione alla Delib.G.R. n. 11/17 del 20.3.2007, allegata alla presente deliberazione unitamente al testo unificato degli Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale;

- di disporre che gli Uffici regionali preposti a diverso titolo alle procedure di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale si conformino ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 28.9.2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Dettori

p. Il Presidente
Mannoni

Allegato: Integrazione alla Circolare n. 11/17 del 20.3.2007 - omissis

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/3 del 24.4.2007

INDIRIZZI APPLICATIVI

DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Premessa

L'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha comportato l'avvio di una fase transitoria attraverso la quale si intende accompagnare i Comuni e le Province interessate alla redazione degli strumenti urbanistici di propria competenza, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano stesso.

La fase transitoria è regolata da una serie di disposizioni che, singolarmente o combinate fra loro, dan-

no sufficienti elementi per una regolare e rapida istruttoria da parte delle Amministrazioni Comunali.

In premessa al presente atto si intende precisare che scopo principale della pianificazione paesaggistica non è quello di impedire le attività di trasformazione edilizia e urbanistica bensì quello di disciplinarne modalità ed intensità secondo criteri nuovi e spesso non consueti nei processi di istruttoria e di autorizzazione fin qui seguiti.

Si riporta qui di seguito una sintesi e un ulteriore chiarimento della circolare esplicativa del 23.11.2006 e le risposte ai diversi quesiti posti dalle amministrazioni comunali.

Vale la pena ricordare che le attività istruttorie da parte degli Uffici regionali dovranno basarsi esclusivamente sul tenore delle norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.

1. Principi generali e ambiti di applicazione - Artt. 1 - 5

I principi generali e gli ambiti di applicazione anche grazie ai contenuti dell'allegato n. 4, hanno trovato sufficiente univocità e chiarimento nei soggetti interessati. Giova tuttavia ricordare quanto espresso dal comma 1 dell'articolo 3 ove si sottolinea che la funzione e comunque le finalità principali del PPR sono quelle di coordinare lo "sviluppo sostenibile del territorio regionale"... in un "rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e ambiente" a significare la centralità del PPR per la regolazione e non già per l'impedimento delle attività umane.

2. Disciplina generale - Art. 12

Tale articolo riguarda l'intero territorio regionale e prevede tutte le attività che sono normalmente ammesse. In particolare sono sempre consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e restauro, come descritti alla lettera a) dell'articolo 12 comma 1, che rispondono a tutte le più diffuse necessità edificatorie, nei centri storici, nei restanti contesti urbani, negli insediamenti industriali o produttivi e comunque in ogni ambito territoriale interessato.

Per le aree industriali e gli insediamenti produttivi si precisa che nel loro ambito è consentito l'adeguamento e la ristrutturazione impiantistico-tecnologica, la realizzazione di sistemi di sicurezza e di depurazione ed in generale ogni intervento, comportante anche la realizzazione di volumi tecnici aggiuntivi aventi carattere strettamente funzionale ai cicli produttivi delle diverse strutture industriali o produttive.

Circa le entità dei volumi tecnici di cui al citato comma 1 lett. a) dell'articolo 12, può essere definito di norma per esso un limite massimo fino al 25% dell'esistente e comunque assolutamente connesso alla funzionalità delle opere o delle attività insediate.

Per l'edilizia abitativa si ricorda che la ristrutturazione edilizia già prevede una serie di opere e di interventi comportanti la realizzazione di volumi tecnici che potranno attuarsi, a condizione che non si modifichi la consistenza delle unità immobiliari sancita dalla stessa norma.

3. Disciplina transitoria - Art. 15

3.1 Fino all'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle previsioni del PPR è consentita l'attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni.

Tale disposizione si attua in maniera differente a seconda che si tratti di:

a) Comuni dotati di Piano Particolareggiato del Centro Storico

b) Comuni sprovvisti di Piano Particolareggiato del Centro Storico.

I Comuni interessati sono indistintamente tutti i Comuni della Sardegna, anche quelli non ricompresi negli ambiti di paesaggio, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47 comma 2, lett. c) punto 2 delle N.T.A..

- Comuni dotati di Piano Particolareggiato del Centro storico:

questi possono, con atto ricognitivo confermare o modificare il perimetro del centro storico. Nel caso di conferma di tale perimetro, la delimitazione del centro storico è disposta con atto del Sindaco da inviare al competente Assessorato all'Urbanistica. Nel caso di modificazione invece, sarà necessaria una delibera del Consiglio Comunale di specificazione e documentazione del diverso perimetro adottato. Dal momento della notifica all'Assessorato dell'Urbanistica di tali atti si applicano sia nelle zone A che nelle zone B le discipline contenute nel previgente Piano Urbanistico Comunale.

Fino all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR non sono comunque consentite nuove edificazioni su lotti liberi in zona A o incrementi delle volumetrie preesistenti, mentre nelle zone B continuano a trovare applicazione le precedenti discipline di Piano Urbanistico Comunale.

- Comuni sprovvisti di Piano Particolareggiato del centro storico:

attraverso le opportune intese fra Comuni e Ufficio Regionale del Piano, e sulla base di concordi valutazioni in sede di copianificazione, si potrà definire, anche nelle more di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, un centro matrice di prima formazione differente rispetto a quello delimitato nel PPR.

Il conseguimento dell'intesa fra Comune ed Ufficio Regionale del Piano sulla nuova perimetrazione è attestata dal Direttore Generale della Pianificazione urbanistica con propria determinazione. Il Consiglio comunale approva la conseguente delibera di perimetrazione contenente l'impegno da parte del Comune, a confermare nell'adeguamento del proprio Piano Urbanistico, tale determinazione. In tal modo anche i Comuni sprovvisti di Piano particolareggiato potranno ridurre le perimetrazioni del centro storico rispetto a quelle individuate dal PPR, ove ritenute motivatamente eccessive o comunque non rispondenti alle situazioni rilevate in sede ricognitiva.

Anche a seguito di tale procedura non è consentita la costruzione di nuovi corpi di fabbrica in lotti inediti né modificare le volumetrie preesistenti nel pe-

rimetro del centro storico, mentre sono ammesse tutte le altre attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro così come contenuto nel citato comma 1 lettera a) dell'articolo 12.

I vincoli e le prescrizioni relativi alla presenza di beni culturali monumentali ed identitari si applicano indipendentemente dalla rideterminazione o conferma dei perimetri del centro storico.

3.2 Qualora i Piani Particolareggiati dei centri storici contengano gli elementi, le analisi e gli elaborati che soddisfino e conseguano le finalità poste dallo stesso articolo 52 e seguenti, è consentito ai Comuni l'applicazione integrale delle disposizioni previste dal Piano Particolareggiato stesso, ritenendo tale livello di Pianificazione, anticipazione compiuta delle prescrizioni del P.P.R.

In tale caso, il Comune in sede di copianificazione con l'Ufficio del Piano e a seguito di conforme determinazione del Direttore Generale dell'Urbanistica attestante il conseguimento dell'accordo di copianificazione, può dare applicazione alle prescrizioni del Piano Particolareggiato senza le limitazioni contenute nelle previsioni di tutela.

La determinazione del Direttore Generale viene adottata, previa verifica dei requisiti, entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Assessorato dell'Urbanistica della richiesta del Comune interessato.

La determinazione del Direttore Generale potrà contenere osservazioni e prescrizioni atte a conseguire gli obiettivi proposti, nonché le necessarie ed opportune integrazioni delle disposizioni del Piano Particolareggiato.

3.3 Riguardo alle restanti zone omogenee C, D, F e G, dei Comuni compresi negli ambiti si distinguono:

a) Per i Comuni non dotati di Piano Urbanistico sono realizzabili gli interventi che entro la fascia dei 2 km siano previsti negli strumenti urbanistici per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

1) Zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed intercluse da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne possono delimitare univocamente tutti i confini;

2) Zone C, D, F e G che:

- dispongano di piano attuativo approvato e con convenzione efficace alla data del 10 agosto 2004;

- abbiano alla data del 10 agosto 2004 avviato legittimamente le opere di urbanizzazione nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale previsto nel piano e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi;

- e limitatamente ai piani in zona F, siano rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della L.R. n. 8 del 2004.

Per l'attuazione dei piani attuativi oltre la fascia dei 2 km, previsti dagli strumenti urbanistici approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del PPR per i quali non siano stati avviati i lavori o non siano stati ancora rilasciati i titoli abilitativi, è necessario il raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo

11 delle N.T.A., da concludersi entro il 7 settembre 2007.

b) Per i Comuni dotati di Piano Urbanistico conforme ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2004, nelle zone C, D, F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purchè approvati e con convenzione efficace alla data del 24 maggio 2006.

Anche in questo caso (comma 4), qualora i piani attuativi non abbiano avuto le necessarie autorizzazioni entro il 7 settembre 2006, dovranno per la loro attuazione conseguire l'intesa entro il 7 settembre 2007.

Per i comuni dotati di PUC si precisa che il rilascio di singole concessioni edilizie di piani attuativi approvati e con convenzione efficace al 24 maggio 2006, non è soggetto all'intesa ma è atto diretto dell'amministrazione comunale.

Altrettanto nei comuni non dotati di PUC non è soggetto all'intesa il rilascio di singole concessioni edilizie o di piani attuativi purchè approvati e con convenzione efficace alla data del 10 agosto 2004 purchè a tale data, risultino legittimamente avviate le opere di urbanizzazione e si sia determinato un mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi.

Ne consegue che l'intesa richiamata al citato comma 4 riguarda piani attuativi che non abbiano conseguito le concessioni per le opere di urbanizzazione e le infrastrutture generali e di servizio.

Sono in tutti i casi realizzabili gli interventi di edilizia residenziale, programmati in zone C, anche se non convenzionati o approvati al 7 settembre 2006, autorizzati con delibera della Giunta Regionale, previa intesa ai sensi dell'articolo 11 delle norme tecniche di attuazione ed accompagnati da documentate ed evidenti necessità abitative, purchè tali interventi non siano in contrasto con le previsioni del PPR e del Codice Urbani.

3.4 Il comma 7 prescrive che i Comuni nella fase transitoria, non possono provvedere al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai sensi dell'articolo 14 del T.U.380/2001, per la realizzazione di opere pubbliche.

La realizzazione delle opere e degli interventi pubblici finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o da Enti strumentali statali o regionali è autorizzata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, anche in deroga agli strumenti urbanistici generali.

Tale previsione si rende necessaria per la valutazione, esclusivamente in fase transitoria, di tutte quelle opere pubbliche che anche in difformità agli strumenti urbanistici comunali, costituiscono interventi di somma urgenza e indifferibilità.

4. Fascia costiera - Artt. 19-20

La fascia costiera, è definita bene paesaggistico di insieme in quanto risorsa strategica fondamentale del territorio regionale ed è pertanto sottoposta ad una disciplina specifica.

Nella fascia costiera si applicano le seguenti disposizioni:

1) negli ambiti urbani valgono le discipline previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 15;

2) è prescritta l'inedificabilità totale delle aree libere facenti parte dell'intera fascia costiera, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, come meglio specificato nel comma 1 dell'articolo 12 delle N.T.A.;

3) è ammessa la riqualificazione urbanistica delle aree interessate da insediamenti turistici o produttivi, attraverso l'intesa di cui all'articolo 11, il riuso e la trasformazione per finalità turistiche e ricettive di edifici esistenti, nonché il completamento di opere già avviate alla data del 7 settembre 2006.

4) Nelle aree a vocazione agricola, anche nella fascia costiera sono consentite tutte le opere indispensabili alla conduzione del fondo agricolo e le attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994 (Direttive per le zone agricole). Tale facoltà è attribuita ai soli imprenditori agricoli e alle aziende che svolgono prevalente ed effettiva attività agricola.

Non sono ammesse nella fascia costiera le residenze connesse con le attività aziendali agricole, salvo dimostrazione della indispensabile esigenza aziendale o produttiva della stessa, da accertare attraverso l'intesa.

I caratteri costruttivi e architettonici delle costruzioni rurali sono quelli previsti nell'articolo 83 delle N.T.A.

5. *Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale - Artt. 47-48-49-50.*

Tali aree sono interessate dalla presenza di edifici e manufatti che per le loro caratteristiche (art. 48 comma 1), possono essere individuati quali:

- a) Beni paesaggistici
- b) Beni identitari.

L'allegato 3 alle N.T.A. individua le diverse categorie di beni paesaggistici e di beni identitari.

Una parte considerevole di tali beni sono stati individuati e classificati direttamente dal PPR e risultano pertanto immediatamente soggetti alle norme di specifica tutela.

L'individuazione di ulteriori beni paesaggistici o identitari è attuabile attraverso la concertazione fra Comuni, Regione e gli organi competenti del MIBAC in sede di redazione di Piano Urbanistico Comunale (art. 49 comma 2), o contestualmente all'adozione degli atti ricognitivi di delimitazione del centro storico. Solo successivamente a tale individuazione gli stessi beni sono sottoponibili a vincoli specifici.

Ai beni paesaggistici ed identitari così identificati, si applicano i vincoli di tutela in una fascia di 100 metri dal perimetro esterno di essi, in qualunque contesto territoriale siano localizzati.

In tale fascia di tutela sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e con-

solidamento statico di ristrutturazione e restauro mentre è vietata l'edificazione di nuovi corpi di fabbrica su aree libere e l'incremento dei volumi preesistenti.

La fascia di rispetto non si applica ai perimetri dei centri storici ma agli eventuali beni esterni ad essi nella misura prescritta.

Analogamente alle procedure previste al punto 3.2 per la verifica dei piani particolareggiati agli indirizzi contenuti nel PPR, nelle more dell'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, qualora la fascia di rispetto e di tutela dei 100 mt. dai beni paesaggistici ed identitari individuati dal P.P.R., venga opportunamente ridelimitata in sede di studio particolareggiato attestante le adeguate misure di tutela e di salvaguardia con riguardo al contesto territoriale e alle valenze paesaggistiche o identitarie interessate, potrà essere, in sede di copianificazione, acquisiti i pareri prescritti dalle autorità competenti, e previa determinazione del Direttore Generale dell'Urbanistica, definita in sede di copianificazione, una differente condizione di vincolo tale da consentire attività edificatorie compatibili con un grado di tutela commisurato al contesto ed ai caratteri paesaggistici e identitari del bene interessato.

Entrambe tali attività rivestono carattere anticipatorio nella pianificazione comunale alle prescrizioni della Pianificazione Paesaggistica e dunque sono attuati attraverso specifica attività di copianificazione, svincolando i Comuni interessati dai limiti imposti dalla disciplina transitoria.

6. Nuclei e case sparse nell'agro - Artt. 82-83-84.

Fra le scelte fondamentali del Piano Paesaggistico vi è quella di distinguere in maniera chiara le funzioni, i valori e le caratteristiche del paesaggio rurale rispetto a quelle del tutto differenti delle aree già urbanizzate e antropizzate.

Il PPR non intende impedire né condizionare in alcun modo l'uso del territorio agricolo ai fini del suo sfruttamento naturale e produttivo in agricoltura e zootecnia, ma al contrario intende prescrivere ogni utile indirizzo per migliorare e valorizzare i caratteri distintivi del paesaggio rurale della Sardegna orientando le scelte ad un utilizzo appropriato e sostenibile del territorio.

Il riferimento normativo alle Direttive per le zone agricole del 1994 dimostra ulteriormente la volontà del Piano di dare continuità e corretta incentivazione alle attività agricole e zootecniche del territorio rurale e considera l'indiscriminata diffusione della residenza nell'agro un'arbitraria e anomala interpretazione delle stesse Direttive.

Le attività consentite nell'agro si distinguono a seconda che i proponenti siano:

A) imprenditori agricoli e aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola;

B) ogni altro eventuale soggetto senza tale titolo e comunque operante in tale contesto.

L'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi delle aziende o degli imprenditori agricoli spetta al responsabile comunale del procedimento all'atto del rilascio dei titoli abilitativi.

A) Le Aziende e gli imprenditori agricoli potranno in sintesi:

- costruire nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola, le opere indispensabili alla conduzione del fondo e le attrezzature necessarie per l'attività.

I progetti dovranno rispettare l'obbligo del prioritario recupero funzionale degli edifici esistenti e devono essere conformi a quanto stabilito dalle direttive per le zone agricole di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994 n. 228.

Non è consentita di norma l'edificazione di residenze connesse all'attività agricola all'interno della fascia costiera, salvo documentate e comprovate ragioni di carattere funzionale all'attività, da dimostrarsi in sede di intesa.

Al di fuori della fascia costiera e comunque all'interno degli ambiti di paesaggio la necessità delle residenze connesse alle attività agricole deve essere verificata nella fase comunale di istruttoria. L'edificabilità è subordinata al possesso di un lotto minimo di insediamento pari a 3 ettari per gli imprenditori agricoli ed aziende operanti in attività a carattere intensivo mentre per l'esercizio di attività di carattere estensivo il lotto minimo di insediamento è di 5 ettari.

Al di fuori della fascia costiera è altresì consentita la realizzazione di agriturismo sulla base degli indici e delle modalità indicate dall'articolo 9 del DPGR 3 agosto 1994 n. 228 (Direttive per le zone agricole).

E' fatto divieto di considerare il lotto minimo quale risultato della somma di corpi aziendali separati e diversi.

Non è consentita l'edificazione su colline, alture o promontori.

Non sono ammessi interventi nell'agro che comportino sbancamenti, scavi a larga sezione e livellamenti che alterino i profili geologici naturali.

I materiali e i criteri costruttivi sono quelli elencati alle lettere c) e d) del 1° comma dell'articolo 83.

B) Per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e delle aziende di cui al punto A) è consentita l'edificazione di strutture di appoggio a carattere non residenziale per una superficie coperta di 30 mq e 90 mc di volumetria massima per fondi dai 3 ai 10 ettari a corpo unico e di 60 mq di superficie coperta con volumetria fino a 180 mc per fondi unici superiori ai 10 ettari.

Per essi valgono i medesimi divieti, prescrizioni, criteri costruttivi e uso di materiali di cui al punto precedente.

7. Insediamenti turistici - Artt. 88-89-90.

Tali articoli danno un quadro di orientamento per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali e si ispirano al miglioramento della qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti nonché alla riprogettazione sostenibile degli insediamenti esistenti.

Le attività di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti turistici o produttivi riguardano:

1) interventi sul patrimonio esistente nella fascia costiera;

2) nuovi interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 15 delle NTA;

3) interventi riguardanti territori fuori dalla fascia costiera e interni agli ambiti di paesaggio.

L'incremento delle cubature fino al 25% dell'esistente, previsto per le necessarie integrazioni funzionali degli insediamenti turistici esistenti e per la trasformazione di seconde case in strutture ricettive, deve essere accompagnata da interventi che evidenzino un concreto miglioramento paesaggistico con riguardo:

- a) alla adozione di soluzioni che diminuiscano gli impatti preesistenti;
- b) l'azione di accorpamento dei volumi piuttosto che la loro dispersione;
- c) l'aumento delle dotazioni del verde e degli spazi liberi;
- d) la destinazione degli interventi edificatori nelle aree a maggiore marginalità del comparto;
- e) la diminuzione delle altezze dei fabbricati;
- f) l'uso di materiali adeguati e di origine locale tale da armonizzare gli interventi al contesto;
- g) la modificazione dei colori esterni sulla base di adeguati studi del colore;
- h) la sostituzione delle recinzioni non conformi per dimensioni e tipologia ai contesti naturali e tradizionali;
- i) la diminuzione delle maglie viarie sia pedonali che carrabili;
- l) coinvolgimento di una pluralità di soggetti tali da estendere quanto più possibile il comparto di intervento.

8. Aree estrattive - Artt. 96-97-98

Alcuni dubbi interpretativi sono emersi sul tenore delle prescrizioni relative alle attività di cava.

L'articolo 97 esprime chiaramente che per gli interventi in tali aree si rende obbligatoria la presentazione di progetti accompagnati da piani di sostenibilità e di mitigazione degli impatti durante l'esercizio nonché quelli di riqualificazione delle aree.

La formulazione dell'articolo indica chiaramente come la prescrizione sia relativa ai nuovi interventi da autorizzare.

Al contrario gli indirizzi contenuti all'articolo 98 prescrivono alle Autorità competenti (Regione e Comuni) di conformarsi ad alcuni indirizzi.

Tale indicazione ha pertanto una doppia valenza: vale senz'altro per i nuovi progetti di cava ma demanda alle autorità la facoltà di valutare la necessità anche per gli interventi in essere, sprovvisti di tali piani, di predisporli per la migliore riqualificazione e recupero delle aree già interessate da pregresse attività di cava o miniera.

8 bis. Sistema delle infrastrutture - Artt. 102, 103 e 104

Ai fini dell'applicazione degli artt 102, 103 e 104 delle N.T.A. sono considerate linee a media tensione (M.T.) quelle con tensione uguale o superiore a 20 KV.

9. Autorizzazione paesaggistica

A seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Dicembre 2005 che disciplina le procedure e le modalità della valutazione di compatibilità paesaggistica.

Documento necessario per tale valutazione è la relazione paesaggistica che costituisce per le amministrazioni comunali e regionale la base di riferimento per la valutazione istruttoria dell'autorizzazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica è allegato obbligatorio ai progetti ricadenti in aree comunque vincolate dal PPR mentre non è richiesta per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di rifacimento di recinzioni, muretti a secco o altri sistemi divisorii nell'agro, purchè compatibili con la disciplina del PPR.

L'installazione di sistemi fotovoltaici e pannelli solari per uso domestico non è soggetto all'autorizzazione della Tutela del Paesaggio. I Comuni provvedono ad indicare la più adeguata installazione degli stessi.

Tali interventi infatti sono assimilabili ad attività di manutenzione straordinaria ed hanno carattere di amovibilità. Tale previsione non si applica alle installazioni di detti impianti all'interno dei centri storici o dei nuclei di prima formazione.

10. L'intesa

A) Premessa

Tale procedura caratterizza la fase transitoria prevista nel PPR e trova la sua applicazione in particolare:

- 1) per gli interventi prescritti nell'articolo 15 delle NTA;
- 2) per ogni intervento di ristrutturazione urbanistica nella fascia costiera, di cui agli articoli 20 comma 1 punti 1 e 2, 89 comma 1, 90 comma 1;
- 3) per ogni intervento extraurbano entro l'ambito e al di fuori della fascia costiera;
- 4) per residenze agricole in fascia costiera per effetto dell'articolo 83 comma 1 lett. a).

B) Documenti necessari

1) Progetto preliminare o studio di fattibilità quando non siano disponibili progettazioni definitive o esecutive.

2) Relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005, quando richiesto.

3) I titoli abilitativi che danno luogo all'attivazione dell'intesa (convenzioni, concessioni, atti deliberativi e relative autorizzazioni).

4) Delibera della Giunta Comunale di autorizzazione del Responsabile del procedimento individuato per l'attivazione dell'intesa.

5) Relazione istruttoria degli Uffici tecnici comunali secondo gli indirizzi contenuti nei punti precedenti.

C) Procedura

Si distinguono due tipi di procedura:

1. Semplificata - Riguarda proposte progettuali di piccola entità, e ricadenti in ambiti territoriali di portata limitata e comportanti interventi urbanistici ed edilizi non eccedenti 1.000 mc di volumetria.

2. Ordinaria - In tutti gli altri casi.

La procedura semplificata, si attua attraverso procedimento istruttoria da parte dell'Ufficio del Piano e si conclude con Determinazione del Direttore Genera-

le dell'Urbanistica da pubblicarsi nel BURAS e nel sito internet della Regione.

La procedura ordinaria prevede che conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento comunale inoltri alla Direzione Generale dell'Urbanistica, una nota con la quale richiede l'attivazione dell'intesa allegando gli atti per essa necessari.

Il Direttore Generale dell'Urbanistica entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento convoca le parti istituzionali preposte al conseguimento dell'intesa.

Nelle more dello svolgimento della conferenza per l'intesa il Direttore Generale dell'Urbanistica, al fine di conseguire una valutazione istruttoria unitaria, può convocare specifica conferenza tecnica di servizio per l'acquisizione di ogni utile elemento istruttorio. La conferenza tecnica è presieduta dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o da un suo delegato.

All'intesa partecipano i legali rappresentanti istituzionali della Regione e delle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate o loro delegati muniti di apposita delega. Partecipa inoltre il Direttore Generale dell'Urbanistica che nomina nell'ambito della propria struttura, il personale idoneo a svolgere le funzioni di segreteria.

I soggetti proponenti privati vengono convocati per l'intesa e potranno intervenire qualora la Conferenza ne ravvisi l'opportunità o necessità ai fini delle decisioni finali.

L'intesa, che potrà essere accompagnata da osservazioni e prescrizioni, una volta accettata dal proponente è deliberata per presa d'atto dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia urbanistica.

La delibera della Giunta Regionale è pubblicata per 30 giorni nell'albo pretorio del Comune interessato.

Dell'avvenuta adozione dell'atto deliberativo è dato avviso per estratto nel BURAS e nel sito internet della Regione.

Quando i contenuti dell'intesa sono conformi alla pianificazione urbanistica, la Delibera della Giunta regionale abilita all'immediato rilascio delle concessioni edilizie ed urbanistiche relative.

Quando invece l'intesa prevede interventi non conformi alla pianificazione urbanistica comunale, la Delibera della Giunta regionale avvia le procedure per le varianti secondo le norme vigenti.

11. *Conoscenze Territoriali*

Si riporta qui di seguito l'elenco della documentazione e della cartografia tecnica depositate all'Ufficio del Piano e a disposizione delle Amministrazioni Comunali e Provinciali per le fasi di predisposizione delle pianificazioni urbanistiche di propria competenza.

Sono pertanto disponibili:

A) Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:10.000 (CTRN 10k) E' la cartografia ufficiale di base della Regione. Realizzata, tra il 1994 e il 2000, in formato vettoriale, è costituita da 715 sezioni in cui si divide il territorio sardo. Ogni sezione è organizzata in strati informativi tematici (livelli), che si possono visualizzare e stampare mediante software CAD.

B) Data Base Geografico in scala 1:10.000 (GeoDB 10k) È una banca dati realizzata a partire dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (CTRN 10k) e da altre fonti di dati territoriali disponibili e di nuova acquisizione. Le informazioni geografiche sono state organizzate in gruppi gerarchici, secondo un modello concettuale definito nell'ambito dell'intesa Stato-Regioni sui Sistemi Informativi Geografici.

C) Modello Digitale del Terreno (DTM - SAR) È una rappresentazione tridimensionale che descrive la morfologia del territorio sardo. È uno strumento informatizzato utile per studi ed analisi sul territorio che prevedano la realizzazione di scenari e simulazioni nelle tre dimensioni.

D) Fotografie aeree della costa Sono riprese fotografiche, a colori, che interessano una fascia costiera larga circa due km. Sono disponibili in formato jpg le riprese aeree relative agli anni 1995, 1998, 1999, 2001 e 2002.

E) Ortofoto 2003 E' una rappresentazione del territorio di tipo fotografico digitale, realizzata nel 2003. Contiene l'informazione metrica che offre la possibilità di compiere misurazioni sulle entità rappresentate con la precisione della scala in cui è stata prodotta l'immagine.

F) Ortofotocarta CTR in scala 1:10.000 (ortofotoCTR 10k) E' una rappresentazione del territorio di tipo fotografico, che offre la possibilità di compiere misurazioni sulle entità rappresentate con la precisione della scala in cui è stata prodotta l'immagine.

G) Sezione dedicata alla descrizione generica dei contenuti delle principali cartografie e informazioni territoriali disponibili presso il Servizio Informativo e Cartografico Regionale.

H) Carta dell'Uso del Suolo in scala 1:25.000 (UdS 25k) La carta è un utile strumento per l'analisi, la progettazione ed il controllo di tutto il territorio. E' stata costruita, con alcuni adeguamenti alla specificità regionale, secondo la metodologia di classificazione standard delle entità territoriali della legenda CORINE Land Cover (CLC), progetto UE avente l'obiettivo di costituire la banca dati omogenea a livello europeo sulla copertura e sull'uso del suolo e le sue modifiche nel tempo.

I) Data Base degli strati prioritari essenziali alla scala 1:10.000 (DBPrior10k) Rappresenta una base di dati comune nazionale per la condivisione di dati geografici ritenuti prioritari. Le informazioni prioritarie contenute sono limitate a viabilità (tutte le strade principali e le ferrovie) ed idrografia (corsi e specchi d'acqua) presenti sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

J) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Delimitazione delle aree di grande valenza naturalistica, presenti nel territorio isolano: le aree SIC secondo la direttiva Comunitaria 92/43 (detta Direttiva "Habitat", sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); le ZPS secondo le direttive Comunitarie 79/409 (detta Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43.

K) Beni paesaggistici ai sensi del dlgs 42/2004 (art. 136, art. 142) Zone sottoposte a tutela paesistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Comprendono gli ambiti territoriali istituiti come: immobili e aree di notevole interesse pubblico (Art.136), parchi e riserve nazionali e regionali, zone umide e fasce di rispetto per coste, fiumi, laghi, montagne (Art.142).

L) Parchi, aree protette e monumenti naturali Delimitazione, alla scala 1:25.000, di parchi, aree protette e monumenti naturali, istituiti con Decreto del Ministero Ambiente, D.P.R. o Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

